



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

### **CHE COS'È**

L'istituto del ravvedimento operoso introdotto dall'art. 13 del D.lgs 472/97, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, a condizione che la violazione stessa non sia già stata accertata.

Le violazioni per omesso, omesso parziale o tardato versamento possono essere regolarizzate mediante il pagamento:

- del **tributo** non versato o versato in misura inferiore;
- della **sanzione** ridotta;
- degli **interessi** moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

### **TERMINI PER IL RAVVEDIMENTO**

Il contribuente che non ha versato in tutto o in parte il tributo alle prescritte scadenze, può ravvedersi secondo le seguenti modalità:

- a) RAVVEDIMENTO BREVE - entro 30 giorni** dalla violazione, mediante il contestuale pagamento di:
- diritto annuo dovuto;
  - 1/10 del minimo della sanzione irrogabile cioè **il 3% del diritto annuale non versato;**
  - interessi moratori calcolati al tasso legale;
- b) RAVVEDIMENTO LUNGO - entro un anno** dalla violazione, mediante il contestuale pagamento di:
- diritto annuo dovuto;
  - 1/8 del minimo della sanzione irrogabile cioè **il 3,75% del diritto annuo non versato o versato in ritardo;**
  - interessi moratori calcolati al tasso legale.

### **ATTENZIONE**

I casi di ravvedimento **oltre l'anno** dalla scadenza, si applicano esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e quindi **non sono applicabili al diritto annuale.**

## COME SI CALCOLA

Il ravvedimento operoso si perfeziona attraverso il pagamento dei seguenti importi:

- **diritto** ( per i casi di omesso od omesso parziale pagamento);
- **interessi** commisurati al tributo non versato, applicando il tasso legale annuo relativo ai singoli periodi di riferimento, con maturazione giornaliera, dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui il versamento viene eseguito;
- **sanzione** pari al:
  - **3%** (ossia 1/10 della sanzione minima, pari al 30%) del tributo non versato, se la regolarizzazione avviene **entro 30 giorni** dalla violazione;
  - **3,75 %** (ossia 1/8 della sanzione minima, pari al 30%) del tributo non versato, se la regolarizzazione avviene **entro un anno** dalla violazione

### Tasso legale:

**0,10 % dall'01.01.2017 stabilito dal D.M. 7 dicembre 2016**  
**0,20 % dall'01.01.2016 stabilito dal D.M. 11 dicembre 2015**  
**0,50 % dall'01.01.2015 stabilito dal D.M. 11 dicembre 2014**  
**1,00 % dall'01.01.2014 stabilito dal D.M. 12 dicembre 2013**  
**2,50 % dall'01.01.2012 stabilito dal D.M. 12 dicembre 2011**

## IL VERSAMENTO

Il tributo, la sanzione e gli interessi devono essere versati con modello F24 compilando la "**Sezione IMU ed altri tributi locali**".

Si devono usare tre codici tributo distinti:

**3850** per il diritto annuale

**3851** per gli interessi

**3852** per la sanzione.

Occorre indicare il **codice ente TN** e **l'anno di riferimento** del tributo dovuto (attenzione: non si deve indicare l'anno in cui viene fatto il versamento ma l'anno di competenza del diritto).

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/ codice comune		Ravv	Immob Variati	Acc	Saldo	Numero Immobile	Codice tributo	rateazione/ mese rif	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
T	N						3850		2016		€ -
T	N						3851		2016	€ -	€ -
T	N						3852		2016	€ -	€ -
										€ -	€ -
detrazione		€								€ -	€ -
TOTALE										€ -	H € -
+/- SALDO (G-H) € -											

Gli importi relativi a **interessi e sanzioni non possono essere compensati** con eventuali crediti disponibili relativi ad imposte/tributi e contributi (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003).

\* \* \*

**Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell'Agencia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013 e alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22 ottobre 2013.**

### **AVVERTENZE**

**Cosa non si può fare:** in caso di **tardata presentazione del mod. F24 a zero**, il pagamento della sanzione con **il cod. tributo 8911** "Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'IRAP e all'IVA", **non sana** la violazione relativa al diritto annuale.

Se il termine di versamento cade di sabato o di giorno festivo, viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.